



A tutte le aziende sottoposte al Contratto
Collettivo di Lavoro per il personale delle
autorimesse del Cantone Ticino

Lamone, marzo 2024

Circolare informativa riguardante applicazione CCL e infrazioni riscontrate

Gentili Signore,
Egregi Signori,

riteniamo importante informarvi riguardo ad alcune particolarità nell'applicazione del Contratto Collettivo, così come richiamare la vostra attenzione su ricorrenti infrazioni che sono state riscontrate durante i controlli svolti dai nostri ispettori, nonostante queste tematiche siano spesso state oggetto di comunicazione da parte della CPC.

Articolo 11 CCL – Lavoro straordinario

Articolo 13.1 CCL – tutti i lavoratori vengono retribuiti con salario mensile

Vi invitiamo innanzitutto a prendere nota della corretta modalità di trattamento per quanto riguarda le ore supplementari.

Occorre specificare che tutte le ore svolte in più rispetto alla normale durata del lavoro settimanale indicata nel contratto individuale di lavoro, ma che non superano le 50 ore settimanali, sono considerate ore supplementari.

La durata del lavoro settimanale, secondo CCL, non può superare:

- le 41 ½ ore per il personale di officina e amministrativo;
- le 45 ore per il coordinatore / la coordinatrice d'officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista;

restano applicabili le circolari inviate annualmente riferite all'orario che prende in considerazione il recupero festivi non parificati alla domenica.

Tutto quanto eccede l'orario di cui sopra, deve essere oggetto di compensazione, che può avvenire nei seguenti modi:

- pagato con lo stipendio. **In questo caso va applicato il supplemento del 25%**
- compensate con tempo libero di pari durata nella settimana precedente o seguente a quella in cui il collaboratore o la collaboratrice ha svolto il lavoro supplementare

Questa applicazione è da attuare anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale, ovverosia, per esempio:

impiego quale segretaria con contratto individuale di lavoro al 50%, ovvero 20 ore e 45 minuti settimanali

Tutto quanto eccede questa durata del lavoro (20 ore e 45 min) deve venir considerato come indicato sopra e in caso di pagamento esso deve avvenire con il supplemento del 25%.

Per tale calcolazione (e solo per queste casistiche) vi invitiamo a fare riferimento all'articolo 13.2 del CCL che indica le modalità per l'ottenimento del salario orario.

Occorre infatti ricordare che l'art. 13.1 del CCL specifica che tutti i collaboratori devono essere pagati con salario mensile.

Tale applicazione comporta dunque che il **salario a ore non è consentito** e l'art. 13.2 deve essere utilizzato solo per il calcolo del pagamento delle ore supplementari/straordinarie.

Art. 28 CCL – Assicurazione infortuni

Dai controlli aziendali svolti si è rilevato che spesso il tasso SUVA non viene adeguato di anno in anno, sulla base della comunicazione che avviene da parte dall'ente stesso.

Siete invitati a prestare particolare attenzione al tasso applicabile quale trattenuta ai collaboratori (ovvero la sola assicurazione infortuni non professionali) ricordandovi che queste percentuali variano di anno in anno. Il mancato adeguamento del tasso genera spesso una differenza a favore dei collaboratori, che poi deve essere restituita e, va da sé, genera un'infrazione a carattere monetario.

Rilevamento del tempo di lavoro

Richiamiamo nuovamente le nostre numerose precedenti circolari riguardanti gli obblighi del datore di lavoro nel rilevamento del tempo di lavoro dei dipendenti.

La mancanza di un sistema di rilevamento, funzionale e rispettoso delle direttive, non permette agli ispettori della CPC di verificare non solo l'orario di lavoro svolto dai dipendenti ma anche il rispetto delle pause, dei festivi, il godimento delle ferie nonché l'esecuzione e il corretto trattamento di eventuali ore supplementari/straordinarie.

Questa tipologia di infrazione al CCL è tra le più gravi poiché non permette di verificare la volontà dell'azienda di applicare il contratto collettivo di lavoro ed è quindi sanzionata di conseguenza.

Ricordiamo che l'orario settimanale, come da art. 9 del CCL, è di 41.5 ore. Applicabili le circolari "UPSA" inviate annualmente per l'estensione di tale orario sulla base dei festivi non parificati recuperabili.

Ulteriori informazioni riguardanti questo obbligo possono essere fornite dal sito della SECO, [qui](#).

Art. 36 CCL – Controlli aziendali, spese di controllo, infrazioni, ...

Ricordiamo alle aziende che per le infrazioni riscontrate la CPC potrà sanzionare i datori di lavoro, secondo quanto stabilisce l'art. 36.4 del CCL.

Le spese di controllo e procedurali saranno altresì poste a carico dei datori di lavoro che commettono l'infrazione.

Invitiamo tutte le aziende a prendere nota di quanto sopra e, confermando che la Commissione Paritetica è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo distintamente.

Il Presidente:



Enrico Camenisch

Il Segretario:



Petra Capelli

Protezione dei dati: le informazioni sulla protezione dei dati sono riprodotte nell'informativa sulla privacy consultabile sul sito delle CPC (www.cpcdiverse-ti.ch). I dipendenti devono essere informati al riguardo dai datori di lavoro.